



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.26 DEL 19/02/2025

OGGETTO: MONTEPULCIANO, Piazza Sant'Agnese, ultimi 3 stalli di sosta lato sinistro e ultimi 4 stalli di sosta lato destro e Via Francesco Redi, tratto compreso tra il civico 6 e la intersezione con viale Piero Calamandrei - **ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI - DALLE ORE 8:00 DEL 24 FEBBRAIO 2025 ALLE ORE 18:00 DEL 4 LUGLIO 2025 - CANTIERE EDILE PER OPERE DI RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SANT'AGNESE, PIACENTI SPA, PRAT. SUAP-160-2025.**

IL COMANDANTE

VISTA la **Trasmissione documentazione – Comunicazioni** ad oggetto: Montepulciano, piazza Sant'Agnese – Richiesta concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico per cantiere edile – PIACENTI SPA – P. SUAP-160-2025;

VISTA la **Richiesta per occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche** in Piazza S. Agnese e via Francesco Redi a Montepulciano;

VISTO il **VERBALE DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO** della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, CUP F69C22000140006;

VISTA la **RELAZIONE TECNICA** sottoscritta dalla impresa PIACENTI SPA;

VISTA la **Tavola SIC04**, elaborato allestimento del cantiere, layout di cantiere in fase 1;

VISTA la documentazione agli atti;

ACCERTATO che la richiesta è finalizzata a consentire l'allestimento di un cantiere edile per esecuzione lavori presso la Chiesa di Sant'Agnese a Montepulciano;

PRESO ATTO dello stato dei luoghi;

PRESO ATTO che via Francesco Redi è una strada comunale classificata, riguardo alle sue caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (ex art. 2, commi 2 e 3, C.d.S.), di tipo **F – Strada locale**, ovvero: *strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.*

TENUTO CONTO che la impresa Piacenti SPA ha manifestato la necessità di iniziare le operazioni di allestimento del cantiere a partire dal 24 febbraio 2025;

TENUTO CONTO che in via Francesco Redi, nel tratto dove verrà installato il ponteggio, resta garantito il transito veicolare e pedonale, spostando la circolazione sul lato destro della carreggiata stradale, ove sono presenti alcuni stalli di sosta;

CONSIDERATO che al fine di evitare danni a persone e a cose, e allo stesso tempo consentire i lavori presso la Chiesa di Sant'Agnese, si rende necessaria l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli a Montepulciano in:

- piazza Sant'Agnese, ultimi 3 stalli di sosta lato sinistro e ultimi 4 stalli di sosta lato destro;
- via Francesco Redi, tratto compreso tra il civico 6 e la intersezione con viale Piero Calamandrei;

dalle ore 8:00 del 24 febbraio 2025 alle ore 18:00 del 4 luglio 2025, e comunque fino a termine dei lavori.

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra evidenziato;

ATTESA l'opportunità di disciplinare il transito dei veicoli e dei pedoni secondo criteri di tutela dell'incolumità delle persone fisiche;

VISTO il D.lvo 18/8/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DISPONE

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI A MONTEPULCIANO IN:

- **Piazza Sant'Agnese, ultimi 3 stalli di sosta lato sinistro e ultimi 4 stalli di sosta lato destro;**
- **Via Francesco Redi, tratto compreso tra il civico 6 e la intersezione con viale Piero Calamandrei;**

DALLE ORE 8:00 DEL 24 FEBBRAIO 2025 ALLE ORE 18:00 DEL 4 LUGLIO 2025, E COMUNQUE FINO A TERMINE DEI LAVORI.

Prima dell'esecuzione dei lavori, per la delimitazione dell'occupazione dovrà essere installata tutta la segnaletica di cantiere in conformità del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), degli artt. 30 e 31 del relativo Regolamento di Attuazione e del Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

La impresa richiedente provvederà alla installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale, secondo la normativa vigente;

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 L.7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Luca Batignani.

Per l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

IL RESPONSABILE DI AREA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005